



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**GIURISDIZIONE ORDINARIA SULL'OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI
PIGNORAMENTO ESATTORIALE PER VIZI PROPRI**

- Sentenza del 23/12/2025, n. 5182 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
- Pres. Di Gaetano
- Rel. Di Gaetano

Composizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Atto esecutivo di pretesa tributaria - Opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi – Agenzia delle Entrate-Riscossione – Cartelle di pagamento erariali regolarmente notificate e non contestate – Autorità giudiziaria competente – Giudice ordinario.

Massima

In tema di espropriazione forzata, l'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento presso terzi emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando sia preceduto da regolare notifica di cartelle di pagamento erariali non impugnate dal contribuente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in persona del giudice dell'esecuzione, e non in quella tributaria, trattandosi di atti esecutivi opponibili esclusivamente per vizi propri, restando preclusa la contestazione di questioni attinenti al merito della pretesa impositiva.

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 49
- D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 72 bis

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cod. proc. civ., art. 37

Correlate

- Cass. civ., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020

Anno pubb.

- 2025